

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. Emendamenti C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione*) 13

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Nuovo testo C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 13

ALLEGATO (Parere approvato) 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 18

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 18

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori 19

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (COM(2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 19

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 12.35.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Emendamenti C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

Nuovo testo C. 4025 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, fa presente che il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi. Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione di merito ha inserito due nuovi articoli (articolo 1-*bis*; articolo 7-*bis*) ed ha apportato varie ulteriori modifiche al testo. Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 6, interviene sull'organico della Corte di cassazione per potenziarlo e consentire il mantenimento in servizio dei vertici; modifica il procedimento in Cassazione; introduce misure di efficienza per gli uffici giudiziari, volte principalmente a garantire la celere copertura degli uffici vacanti; introduce misure per potenziare gli uffici di sorveglianza. In particolare, l'articolo 1 consente al Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione, per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità; i magistrati dell'Ufficio faranno parte, a tutti gli effetti, dei collegi giudicanti della Cassazione, tanto civili quanto penali, con poteri deliberativi o di voto che sinora erano stati espressamente esclusi. L'applicazione temporanea è finalizzata ad « assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti » e dovrà essere disposta tenuto conto delle tabelle di organizzazione della Corte e delle esigenze dell'ufficio del massimario. La disposizione circoscrive la possibilità di svolgere funzioni giurisdizionali di legittimità ai magistrati che abbiano presso l'ufficio del massimario una anzianità di servizio di almeno due anni. Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha ulteriormente circoscritto la possibilità di far parte dei collegi giudicanti ai magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità ed ha posto un limite triennale all'applicazione; ciascun magistrato dell'ufficio del massimario, dunque, potrà essere applicato al collegio giudicante della Corte di cassazione per un periodo massimo di 3 anni, non rinnovabile. La Commissione Giustizia ha inserito l'articolo 1-*bis*, attraverso il quale sono apportate numerose modifiche

al procedimento di cassazione. In particolare, il comma 1 della disposizione generalizza l'uso della trattazione in camera di consiglio nei procedimenti civili che si svolgono dinanzi alle sezioni semplici della Corte e modifica la procedura del cosiddetto filtro in Cassazione.

Analiticamente, con la modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile è stabilito che la Corte, quando la controversia è assegnata a una sezione semplice, e non alle sezioni unite, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio; si ricorre all'udienza pubblica solo se la sezione filtro non riesce a definire il giudizio in camera di consiglio o se la questione di diritto sulla quale la Corte si deve pronunciare riveste una particolare rilevanza. Intervenendo sull'articolo 376 del codice di procedura civile è specificato che se il ricorso supera il filtro preliminare di inammissibilità-infondatezza, il presidente rimette gli atti alla sezione semplice, omettendo ogni formalità. Con la modifica dell'articolo 377 si rimette ad un decreto del presidente (della Corte di cassazione, della sezione semplice o della sezione filtro) l'ordine di integrazione del contraddittorio o di esecuzione della notificazione dell'impugnazione (attualmente la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio *ex* articolo 375, n. 2). All'articolo 379 del codice di procedura civile è invertito l'ordine di intervento delle parti nella discussione: dopo l'intervento del relatore spetta infatti al Pubblico ministero esprimere, oralmente, le sue conclusioni motivate; solo successivamente saranno i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche ed è soppressa la disposizione che oggi consente alle parti di presentare in udienza brevi osservazioni scritte sulle conclusioni del pubblico ministero. Il procedimento camerale dinanzi alle sezioni semplici è regolato dal nuovo articolo 380-*bis*.1. Pubblico ministero e parti dovranno ricevere comunicazione della fissazione della camera di consiglio almeno 40 giorni prima; il Pubblico ministero potrà depositare le sue conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima della camera di consiglio mentre le

parti non oltre 10 giorni prima dell'adunanza. La corte giudicherà sulla base delle carte depositate, senza intervento di Pubblico ministero e parti. Con la modifica dell'articolo 380-*bis* del codice di procedura civile si interviene sul procedimento filtro dinanzi alla apposita sezione civile della Corte, per eliminare la relazione del consigliere che, attualmente, contiene una concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia di inammissibilità o di manifesta infondatezza del ricorso e che viene oggi depositata in cancelleria. La riforma accelera i tempi rimettendo allo stesso presidente, in sede di fissazione dell'adunanza, l'indicazione di eventuali ipotesi filtro. Se la camera di consiglio della sezione filtro non ritiene che ricorrano le ipotesi di inammissibilità o manifesta infondatezza-fondatezza, rimette la causa alla pubblica udienza di una sezione semplice. La Commissione ha inserito anche una modifica al procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza, intervenendo sull'articolo 380-*ter* del codice di procedura civile. La riforma prevede che tanto il pubblico ministero quanto le parti possano interagire con la Corte esclusivamente per iscritto, escludendo la possibilità di essere sentiti; la camera di consiglio decide inaudita altera parte. Con l'intervento sugli articoli 390 e 391 si ampliano i termini per rinunciare al ricorso (e si coordina il codice con la soppressione dall'articolo 375, n. 3). Infine, con la modifica dell'articolo 391-*bis* si distingue il procedimento di correzione degli errori materiali da quello di revocazione delle sentenze della Cassazione. Nel primo caso, infatti, si prevede che l'esigenza di una correzione possa essere rilevata d'ufficio dalla Corte o richiesta dalle parti senza limiti di tempo (oggi, deve essere richiesta entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza o entro un anno dalla sua pubblicazione). Nel secondo caso, invece, la revocazione può essere chiesta entro 60 giorni dalla notificazione o 6 mesi dalla pubblicazione; se la Corte ritiene la richiesta inammissibile pronuncia in camera di consiglio, diversamente

provvede in pubblica udienza. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1-bis, la riforma del procedimento di cassazione si applica ai ricorsi depositati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge ed ai ricorsi per i quali non è stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio.

L'articolo 2, al comma 1, consente lo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, uffici giudiziari che sino ad oggi erano esclusi. I commi da 2 a 5 dell'articolo 2 intervengono sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici, e riducono in via eccezionale, da 18 a 12 mesi, la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi (nel 2014 e nel 2015), per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie; è fatta eccezione per i magistrati vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano, nominati a fine 2015. La disposizione consente inoltre anche ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni monocratiche penali. La Commissione Giustizia è intervenuta sul comma 3 per circoscrivere ad un mese la durata del tirocinio teorico presso la Scuola superiore della magistratura (il decreto-legge richiedeva 2 mesi) e conseguentemente ampliare a 11 mesi (in luogo dei previsti 10) il tirocinio presso gli uffici giudiziari. L'articolo 3 subordina il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale (in luogo del precedente termine di 3 anni) nella sede precedente. La Commissione Giustizia ha precisato che queste disposizioni non si applicano: ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio, che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno 3 anni; in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni

già iniziate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. L'articolo 4, comma 1, prevede che il personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza. L'articolo 4, commi 2 e 3, riguarda tutto il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia e vieta, fino al 31 dicembre 2019, che tale personale possa essere comandato, distaccato o assegnato ad altre amministrazioni. L'articolo 5, comma 1, proroga al 31 dicembre 2017 il termine di trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di Cassazione e la relativa Procura generale. Possono usufruire della proroga i magistrati che non abbiano compiuto i 72 anni entro il 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo entro i dodici mesi successivi (31 dicembre 2017). Per gli altri magistrati ordinari rimane fermo il termine ultimo di permanenza in servizio fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014: il 31 dicembre 2016 per i magistrati che al 31 dicembre 2015 non avevano ancora compiuto 72 anni e che, in base alla proroga di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015, avrebbero dovuto andare in pensione tra tale ultima data e il 31 dicembre 2016; dal 1° gennaio 2017, con il compimento dei 70 anni di età. In particolare, il decreto-legge si applica solo ai magistrati della Corte di cassazione che svolgono: funzioni apicali (primo presidente della Corte di cassazione; procuratore generale presso la Corte di cassazione); funzioni direttive superiori (presidente aggiunto della Corte di cassazione; procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione); funzioni direttive (presidente di sezione della Corte di cassazione, avvocato generale presso la Corte di cassazione). In relazione a queste categorie di magistrati il decreto-legge prevede che: se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, avranno compiuto 72 anni dovranno essere collocati a riposo entro la fine del-

l'anno, senza possibilità di proroga; se tali magistrati, alla data del 31 dicembre 2016, non avranno compiuto 72 anni, ma ne sia previsto comunque il collocamento a riposo nel periodo 31 dicembre 2016-30 dicembre 2017, potranno essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2017. Si tratta, quindi, di una proroga del trattenimento in servizio – ma circoscritta a coloro che svolgono le indicate funzioni in Cassazione (ed estesa ai vertici delle magistrature contabile e amministrativa dall'articolo 10) – già prevista sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 83 del 2015. La relazione illustrativa motiva questo intervento con l'esigenza di «assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e a procura generale», mentre l'articolo 5 – oltre a riprendere tale motivazione – aggiunge che tale continuità è necessaria «in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente». Il comma 2 dell'articolo 5 interviene sui limiti di età per il conferimento delle funzioni direttive di legittimità, ovvero le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione e di avvocato generale presso la Corte di cassazione. Tali funzioni potranno essere conferite solo ai magistrati che, al momento della vacanza del posto, possano assicurare ancora 3 anni di servizio prima del collocamento a riposo (attualmente sono richiesti 4 anni di servizio); contestualmente, peraltro, la disposizione afferma che il calcolo degli anni di servizio va fatto senza applicare l'istituto del trattenimento in servizio e dunque considerando il pensionamento a 70 anni. Infine, l'articolo 6 interviene sul ruolo organico della magistratura ordinaria per ridurre di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado (a seguito della riforma della geografia giudiziaria, che ha ridotto il numero dei tribunali) e aumentare in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requisiti di merito di primo e di secondo grado non direttivi.

Il Capo II (articoli da 7 a 10) detta misure urgenti per la giustizia amministrativa volte principalmente a: dettare disposizioni di coordinamento in relazione alla proroga al 1° gennaio 2017 dell'entrata in vigore, a regime, della disciplina sul processo amministrativo telematico. In particolare, l'articolo 7 modifica alcune disposizioni del Codice del processo amministrativo relative al domicilio digitale (articolo 25), alla possibile deroga alla regola del deposito telematico degli atti processuali e alla copie informatiche degli atti processuali (articolo 136); sono modificati ed introdotti *ex novo* anche alcuni articoli delle norme di attuazione del Codice. Il comma 1 dell'articolo 7 interviene sul Codice del processo amministrativo (All. 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010). All'articolo 25, un nuovo comma 1-*bis* precisa l'estensione al processo amministrativo telematico, ove compatibile, della disciplina sul domicilio digitale (del processo civile telematico) di cui all'articolo 16-*sexies* del decreto-legge n. 179 del 2012 e quindi la residualità della possibilità di notificazione al difensore, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario; un nuovo comma 1-*ter* precisa – per le comunicazioni di segreteria – l'inapplicabilità ai ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico, dal 1 gennaio 2018, della disciplina (del comma 1) sulla domiciliazione della parte nei giudizi amministrativi davanti al TAR e al Consiglio di Stato. All'articolo 136 dello stesso Codice, la Commissione Giustizia ha integrato il contenuto del comma 1 precisando: l'obbligo dei difensori di comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione dell'indirizzo PEC; che in caso di collegio difensivo, per l'efficacia delle comunicazioni da parte della segreteria del giudice è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a tutti gli avvocati; è riformulato il comma 2 in cui sono specificate, in particolare, alcune eccezionali motivazioni alla base della deroga alla regola del deposito telematico di tutti gli atti processuali da parte dei difensori, delle parti (ove siano in giudizio perso-

nalmente) o degli ausiliari del giudice; la deroga potrà riferirsi anche a particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia. Il comma 2 dell'articolo 7 in esame modifica alcune disposizioni delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo (All. 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010): all'articolo 3 è precisata l'obbligatorietà (anziché la possibilità) della registrazione telematica dei ricorsi, degli atti processuali e delle sentenze; all'articolo 4, in materia di orario-limite per il deposito degli atti in scadenza, viene previsto il deposito « telematico » (accertato mediante la ricevuta di accettazione originata dal sistema) fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile (l'attuale deposito ordinario chiude alle ore 12.00); all'articolo 5 è aggiunto un comma 3-bis sulla disciplina del deposito degli atti in forma cartacea; all'articolo 13 viene modificato il comma 1 e sono aggiunte due nuove disposizioni: al comma 1, così integrato dalla Commissione Giustizia, è data possibilità al Segretario generale della giustizia amministrativa – per garantire la tenuta del sistema informatico – di stabilire con decreto i limiti dimensionali degli allegati ai moduli di deposito effettuato con PEC o *upload*; in casi eccezionali può, comunque, essere autorizzato il deposito cartaceo; – il nuovo comma 1-ter prevede, salvo i casi previsti dalla legge, l'obbligo di esecuzione con modalità telematiche di tutti gli adempimenti previsti dal Codice e dalle norme di attuazione relativi ai ricorsi depositati al TAR e al Consiglio di Stato dal 1° gennaio 2017; il nuovo comma 1-*quater* stabilisce – fino al 31 dicembre 2017 – la possibilità di deposito mediante PEC dei ricorsi, degli scritti difensivi e degli altri atti da parte dei domiciliatari, anche non iscritti all'albo degli avvocati; analoga possibilità riguarda l'uso della PEC per le comunicazioni di segreteria al domiciliatario; un nuovo articolo 13-*bis* detta infine misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. Ulteriori disposizioni dell'articolo 7 prevedono: l'inapplicabilità delle disposizioni sul processo amministra-

tivo telematico contenute nel decreto legislativo n. 104 del 2010 alle controversie di lavoro relative al personale dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato nonché in materia di segreto di Stato di cui agli articoli 22, 39 e seguenti della legge n. 124 del 2007 (comma 5); per garantire la sicurezza del SIGA (il sistema informativo della giustizia amministrativa), dal 1° gennaio 2017, l'uso esclusivo di un indirizzo PEC gestito dal ministero della giustizia per i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti (comma 6); dalla data di vigenza della legge di conversione del decreto-legge fino al 30 novembre 2016, una fase di sperimentazione del processo amministrativo telematico presso TAR e Consiglio di Stato, le cui concrete modalità attuative sono demandate agli organi della giustizia amministrativa; tale disposizione è stata introdotta dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame (comma 6-*bis*); l'istituzione di una Commissione di monitoraggio con funzioni di coordinamento costante delle attività relative all'avvio del processo telematico; viene infine stabilita l'abrogazione della disposizione (articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 117 del 2016) che, per consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico, prevedeva fino al 31 marzo 2017 l'applicabilità, congiuntamente alle disposizioni che disciplinano il processo telematico, delle regole vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 117 (comma 8). Oltre a disporre ulteriori abrogazioni aventi natura di coordinamento, nel corso dell'esame del decreto la Commissione Giustizia ha aggiunto quattro nuovi commi all'articolo 7: il primo prevede la sottoscrizione con firma digitale dei pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana nonché degli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva (comma 8-*bis*); il secondo riformula l'articolo 192 del testo unico sulle spese di giustizia rinviando ad un decreto del MEF per le modalità di pagamento del contributo unificato nel processo amministrativo (fino alla data di vigenza del citato decreto

si applicano le attuali disposizioni) (comma 8-ter); il terzo stabilisce che la disciplina sul contenzioso sulle operazioni elettorali degli enti territoriali dettata dal Codice del processo amministrativo si applicano anche all'analogo contenzioso relativo alle città metropolitane (comma 8-quater); l'ultimo comma prevede l'invarianza finanziaria derivante dalle disposizioni dell'articolo 7 (comma 8-quinquies). Il medesimo Capo II detta ulteriori misure urgenti per la giustizia amministrativa volte principalmente a prevedere: criteri di redazione degli atti processuali che valorizzino la sinteticità e la chiarezza. L'articolo 7-bis, infatti, introdotto dalla Commissione di merito, interviene sulle disposizioni di attuazione del Codice del processo amministrativo per inserirvi l'articolo 13-bis, in forza del quale le parti dovranno redigere il ricorso e gli altri atti processuali nel rispetto di limiti dimensionali che saranno dettati da decreti del Presidente del Consiglio di Stato, all'esito di una procedura di consultazione delle categorie di professionisti interessate, entro la fine di quest'anno; istituire l'ufficio per il processo amministrativo; aumentare gli organici del personale amministrativo e tecnico di Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali. Infine, il Capo III, composto dagli articoli 11 e 12, reca le disposizioni finanziarie e finali.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento investe in via prevalente le materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » e « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l) della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 13.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Atto n. 308.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 4 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

La seduta comincia alle 13.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010. (COM(2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM(2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2016.

Laura RAVETTO (FI-PdL) esprime forti perplessità sulla Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016) 270 final). Fa notare, anzitutto, che tale atto, non prevedendo un superamento della regola della competenza dello Stato di primo approdo, penalizza gravemente l'Italia. Cita, in proposito, l'articolo 3, paragrafo 5, laddove si prevede la competenza del primo Stato nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale, anche nel caso di ulteriore dichiarazione o reiterata richiesta, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o ne sia stato allontanato. Fa presente, peraltro, che l'atto in questione non reca alcuna reale mitigazione della regola della competenza dello Stato di primo approdo, considerati gli elevati requisiti richiesti per una riallocazione di quote di domande di protezione internazionale. Cita, al riguardo, l'articolo 34 dell'atto in esame, indicando la percentuale del 150 per cento del numero di domande di protezione internazionale per le quali uno Stato membro è competente rispetto a quella di riferimento, percentuale che, a suo avviso, andrebbe ridotta drasticamente. Nel soffermarsi sull'articolo 37 della presente proposta di regolamento, fa notare, inoltre, che gli altri Stati membri possono opporsi a tale riallocazione prevista nell'ambito del sistema correttivo di assegnazione, andando incontro soltanto al pagamento di un contributo di solidarietà, sottolineando come ciò sia in contrasto con i principi di corresponsabilità dell'Unione europea e metta a repentaglio l'incolumità degli stessi migranti. Quanto alla tutela dei minori non accom-

pagnati, ritiene sbagliato prevedere, in assenza di talune specifiche condizioni, la competenza dello Stato di prima richiesta e non di quello dove si trova il minore, facendo notare che ciò risulta in contrasto con quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente. Nel dichiarare la contrarietà del suo gruppo alla proposta di regolamento in questione, che giudica lesiva dei principi normativi europei,

esprime, infine, condivisione rispetto alle altre due proposte di regolamento all'esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

ALLEGATO

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. Nuovo testo C. 4025 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4025 Governo, recante «DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa»;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa» che rientrano tra gli ambiti di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e l) della Costituzione;

sottolineato che l'articolo 4, comma 1, prevede che il personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza non possa essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto di appartenenza senza il nulla osta del presidente del tribunale di sorveglianza;

preso atto che l'articolo 5 prevede, che «al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge

11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014»;

preso atto, altresì, che l'articolo 10 in materia di proroga degli effetti del trattamento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato stabilisce che le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 31 dicembre 2016 nonché agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di

età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014;

ricordato che la lettura che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha dato del principio di uguaglianza ha portato ad enucleare anche un generale principio di «ragionevolezza», alla luce del quale la legge deve regolare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse, con la conseguenza che la disparità di trattamento trova giustificazione nella diversità delle situazioni disciplinate: «il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (sentenza n. 15 del 1960), poiché «l'articolo 3 della Costituzione vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli» (sentenza n. 96 del 1980). Così, il principio «deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione» (sentenza n. 3 del 1957), con la conseguenza che il principio risulta violato «quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate» (sentenza n. 111 del 1981);

sottolineato, inoltre, che il giudizio di uguaglianza postula dunque l'omogeneità delle situazioni messe a confronto e «non può essere invocato quando trattasi di situazioni intrinsecamente eterogenee» (sentenza n. 171 del 1982) o «quando si tratti di situazioni che, pur derivanti da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari» (sentenza n. 111 del 1981 già citata). Pertanto, il giudizio *ex* articolo 3 della Costituzione si articola in due momenti, il primo desti-

nato a verificare la sussistenza di omogeneità fra le situazioni poste a confronto, «quel minimo di omogeneità necessario per l'instaurazione di un giudizio di ragionevolezza» (sentenza n. 209 del 1988), il secondo, subordinato all'esito affermativo del precedente, destinato a stabilire se sia razionale o meno la diversità di trattamento predisposta per le stesse dalla legge: se, infatti, «la valutazione della rilevanza delle diversità di situazioni in cui si trovano i soggetti dei rapporti da regolare non può essere riservata alla discrezionalità del legislatore» (sentenza n. 3 del 1957), tale discrezionalità non può trascendere i limiti stabiliti dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione;

evidenziato che, sempre secondo la Corte costituzionale, «si ha violazione dell'articolo 3 della Costituzione quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche» (sentenza n. 340 del 2004);

rilevato, inoltre, che, secondo la sentenza n. 163 del 1993: «il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono»;

sottolineato che la Corte costituzionale si è pronunciata con due recenti sentenze sulla specifica tematica del trattenimento in servizio;

evidenziato, al riguardo, che, con la sentenza n. 83 del 2013, la Corte costituzionale ha accolto la questione di costituzionalità proposta sotto il profilo della disparità di trattamento tra universitari e altri dipendenti pubblici e della lesione del buon andamento della pubblica amministrazione, sempre con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio previsto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, nel testo modificato dall'articolo 72, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, poi convertito dalla legge n. 133 del 2008;

fatto presente che in quel caso la Corte ha ritenuto che la norma inibisse, violando l'articolo 3 della Costituzione, solo all'università ogni margine di autonomo apprezzamento delle esigenze organizzative e funzionali rilevando che la disposizione censurata, che escludeva l'applicazione a professori e ricercatori universitari dell'istituto del trattenimento in servizio, precludeva a tale categoria la facoltà, riconosciuta agli altri dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsto, previa valutazione favorevole dell'amministrazione di appartenenza;

rilevato che non era dato individuare, ad avviso della Corte, ragioni idonee a giustificare, per la sola categoria dei professori e ricercatori universitari, l'esclusione dalla possibilità di avvalersi del trattenimento in servizio, evidenziando che rientra nella discrezionalità del legislatore l'obiettivo di favorire il ricambio generazionale (in quel caso nell'ambito dell'istruzione universitaria) ma che tuttavia, «fermo restando in via generale tale principio, è pur vero che il perseguimento di questo obiettivo deve essere bilanciato con l'esigenza, a sua volta riconducibile al

buon andamento dell'amministrazione e perciò nello schema dell'articolo 97 della Costituzione, di mantenere in servizio – peraltro per un arco di tempo limitato – docenti in grado di dare un positivo contributo per la particolare esperienza professionale acquisita in determinati o specifici settori ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. In questo quadro si colloca il disposto dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, nel testo modificato dall'articolo 72, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, poi convertito dalla legge n. 133 del 2008. Detta norma realizza, per l'appunto, il suddetto bilanciamento, affidando all'amministrazione la facoltà di accogliere o no la richiesta del dipendente, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali e secondo i criteri nella norma medesima indicati. Resta dunque priva di giustificazioni l'esclusione della sola categoria dei professori e ricercatori universitari dall'ambito applicativo del citato articolo 16, comma 1, quando proprio per tale categoria l'esigenza suddetta si presenta in modo più marcato, avuto riguardo ai caratteri ed alle peculiarità dell'insegnamento universitario»;

ricordato che, diversamente, con la sentenza 10 giugno 2016, n. 133, la Corte costituzionale si è espressa sulle disposizioni del decreto-legge n. 90 del 2014, che sono intervenute sulla disciplina del trattenimento in servizio, con particolare riferimento alle norme transitorie ivi previste, e ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale poste in relazione all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 con riguardo alle censure poste rispetto all'articolo 3 della Costituzione per irragionevole disparità di trattamento di fattispecie omogenee e irragionevole eguaglianza di trattamento di fattispecie diverse;

rilevato, in particolare, che il TAR Emilia-Romagna, il Consiglio di Stato e il TAR Lazio avevano posto la questione relativa all'irragionevole disparità di trattamento fra gli avvocati dello Stato e i magistrati, ordinari, amministrativi, con-

tabili e militari, in possesso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90 del 2014 dei requisiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, per i quali il trattenimento in servizio era garantito fino alla data del 31 dicembre 2015;

sottolineato che la Corte costituzionale ha ricordato che dai lavori preparatori della legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 emerge chiaramente che la disciplina transitoria derogatoria, contenuta nel comma 3 – che nel testo originario riguardava anche agli Avvocati dello Stato mentre, in sede di approvazione della legge di conversione, veniva rivolta esclusivamente ai magistrati –, era stata dettata in vista della necessità di ovviare alle « conseguenti possibili criticità per il funzionamento regolare degli uffici giudiziari », derivanti dall'improvvisa cessazione dal servizio di un numero rilevante di dipendenti;

rilevato che la Corte ha evidenziato come « la *ratio* sottesa a tale deroga è dunque inerente esclusivamente all'organizzazione degli uffici e non attiene allo *status* dei magistrati ». Pertanto, la ritenuta equiparazione fra avvocati e magistrati in ordine al trattamento giuridico non rileva in questa sede. Né la moltiplicazione dei compiti affidati agli avvocati dello Stato è riconducibile alle esigenze di « funzionalità degli uffici giudiziari » che hanno giustificato l'introduzione della disciplina transitoria derogatoria con ri-

guardo ai magistrati (ulteriormente prorogata con riguardo a categorie specifiche);

preso atto che la relazione illustrativa del provvedimento in esame pone a fondamento della proroga del trattenimento in servizio dei soli magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di Cassazione e la Procura Generale, l'esigenza di « assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la procura generale », ed evidenziato che la relazione tecnica afferma che l'articolo 5 è « teso a salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari superiori, con particolare riguardo agli apicali, direttivi superiori o direttivi, che si renderebbero vacanti nell'anno 2017 »;

preso atto, altresì, che l'articolo 5 del decreto precisa che tale continuità è necessaria « in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente »;

preso atto inoltre che l'articolo 10 individua la *ratio* della proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato nella necessità di assicurare la funzionalità della giustizia amministrativa, dell'Avvocatura dello Stato e della Corte dei conti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.